



REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA IN RAGIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 54-BIS DEL D.LGS N. 165/2001 (C.D. WHISTLE BLOWING)

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8/2024 del 6/2/2024

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per la ricezione e gestione delle segnalazioni di violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali dalle persone che operano nel contesto lavorativo del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari, in qualità di:

- dipendenti del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (di seguito CACIP);
- lavoratori o collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e/o che realizzano opere in favore del CACIP.
- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso il CACIP;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il CACIP;
- soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il CACIP.

2. Il presente Regolamento dispone inoltre sulle forme di tutela del segnalante. Per tutti i soggetti elencati al punto 1. La tutela si applica:

- in costanza del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fase precontrattuale;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

La tutela è, inoltre, riconosciuta a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante:

- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- Colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto legislativo n. 24/2023.

- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Art. 2 – Identità del segnalante

1. Le segnalazioni vengono prese in considerazione solo nel caso in cui siano strettamente attinenti all'ambito oggettivo del presente Regolamento, adeguatamente circostanziate al fine di consentire la deliberazione dei fatti da parte del soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni all'interno del CACIP.

2. Nelle segnalazioni è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o gli altri elementi che consentano l'identificazione del soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il soggetto che gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite la piattaforma cacip.segnalazioni.net o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

3. Per beneficiare delle tutele previste dal presente Regolamento il segnalante deve registrarsi in maniera autonoma, tramite il form di registrazione, alla piattaforma cacip.segnalazioni.net. In fase di registrazione è richiesto un documento di riconoscimento del segnalante. In alternativa, il segnalante può richiedere un incontro diretto con la persona responsabile della gestione della segnalazione.

La procedura informatizzata di cui all'art. 4, per la gestione delle segnalazioni, non consente l'invio di una segnalazione ad un soggetto non registrato in quanto tale segnalazione viene considerata come segnalazione anonima.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a) per "Personale dell'Ente":

- il personale dipendente del CACIP;

- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il CACIP;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il CACIP;
- i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il CACIP.

b) per “Fornitori”, i lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e/o che realizzano opere in favore del CACIP;

c) per “Facilitatore”, la persona fisica che fornisce consulenza o sostegno al segnalante nel processo di segnalazione, che opera all’interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata. A titolo esemplificativo, il facilitatore potrebbe essere il collega dell’ufficio del segnalante o di un altro ufficio che lo assiste in via riservata nel processo di segnalazione o un collega che riveste anche la qualifica di sindacalista se assiste il segnalante in suo nome, senza spendere il nome della sigla sindacale;

d) per “Persone del medesimo contesto lavorativo”, persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante, ad esempio colleghi, ex-colleghi, collaboratori e che hanno con il segnalante uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

e) per “Colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante”, coloro che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante (esclusi quindi gli ex colleghi) e che abbiano con quest’ultimo un rapporto abituale e corrente;

f) per “Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante”, gli enti, sia del settore pubblico che privato, in cui non è riscontrabile un vero e proprio legame diretto con il segnalante né sotto il profilo della proprietà né in quanto quest’ultimo vi presti lavoro o servizio;

g) per “Condotte illecite”: le violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del CACIP commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. Le violazioni possono essere non ancora commesse ma il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti come ad es. irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto legislativo n. 24/2023:

a) Violazioni del diritto nazionale:

- 1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

2) Condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001.

3) Irregolarità: possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) - di cui all’ art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto,

b) Violazioni del diritto dell’UE:

4) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nell’allegato al decreto legislativo n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al decreto legislativo n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

5) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;

6) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

7) Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori di cui ai n. 4, 5 e 6 sopra indicati.

h) per “Informazioni sulle violazioni”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

- i) per “Segnalazione”, la trasmissione, scritta od orale, di informazioni relative a presunte condotte illecite che ledono l’interesse all’integrità del CACIP;
- k) per “Segnalante”, il personale dell’Ente o i fornitori del CACIP che effettuano una segnalazione o una divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- l) per “Segnalazione anonima”, la segnalazione dalla quale non è possibile risalire all’identità del segnalante;
- m) per “Contesto lavorativo”: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 o 4 del decreto legislativo n. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile;
- n) per “Persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- o) per “Ritorsione”: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- p) per “RPCT”, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza del CACIP;
- q) per “Custode dell’identità”, il soggetto che assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti disgiuntamente dalle segnalazioni, di cui non conosce il contenuto.

Art. 4 – Procedura informatizzata

1. L’applicativo utilizzato per acquisire e gestire le segnalazioni è fornito da un soggetto terzo che offre anche altri servizi quali la manutenzione o la conduzione applicativa, o altri servizi informatici che comportano il trattamento di dati per conto dell’Ente. Tale soggetto terzo opera in qualità di “responsabile” esterno del trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 recante “Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”).

Il CACIP dà notizia dell’adozione del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni nella home page del proprio sito istituzionale www.cacip.it in modo chiaro e visibile, attraverso un link alla pagina <https://cacip.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/whistleblowing/regolamento-c-d-segnalazioni-whistleblowing.html> . L’indirizzo web della

piattaforma cacip.segnalazioni.net viene inoltre reso pubblico soltanto all'interno del portale trasparenza consortile (cacip.portaletrasparenza.net), sezione Altri Contenuti – sottosezione di primo livello Whistleblowing, sottosezione di secondo livello Accesso alla piattaforma.

La procedura informatizzata per il trattamento delle segnalazioni si attiene alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai soggetti interni che sono coinvolti nel trattamento di tali dati.

4.1 Ambiente di segnalazione

Il Segnalante o Whistleblower può:

- 1) Accedere al sistema in **Modalità Riservata**, registrandosi in piattaforma per l'invio di una segnalazione "nominativa" e con gestione dell'identità riservata;
- 2) Inserire le proprie segnalazioni tramite una procedura intuitiva e di facile compilazione;
- 3) Seguire la segnalazione e visualizzare lo stato di lavorazione della segnalazione;
- 4) Scambiare messaggi con il Responsabile della gestione della segnalazione;
- 5) Ricevere via e-mail un avviso di risposta alla propria segnalazione e ai messaggi.

In alternativa alla modalità scritta della segnalazione descritta al periodo precedente, il Segnalante o Whistleblower può optare per una segnalazione "orale" richiedendo un incontro diretto con il Responsabile della gestione della segnalazione.

4.2. Ambiente di amministrazione

L'ambiente di amministrazione consente al Responsabile della gestione della segnalazione di:

- 1) Ricevere via e-mail un avviso di presenza di segnalazione nel sistema;
- 2) Accedere ad un'area riservata e prendere visione delle segnalazioni ricevute;
- 3) Modificare lo stato di lavorazione della segnalazione;
- 4) Modificare la tipologia dell'illecito della segnalazione;
- 5) Associare o trasferire la segnalazione ad un altro Responsabile;
- 6) Condividere informazioni con i Collaboratori;
- 7) Scambiare messaggi interni riservati ai Collaboratori o altri Responsabili (non visualizzabili dal Segnalante);
- 8) Scambiare messaggi con il Segnalante per eventuale richiesta di documentazione e integrazioni (visualizzabili esclusivamente dai Responsabili e dal Segnalante);
- 9) Redigere note interne riservate esclusivamente ai Responsabili;
- 10) Creare una segnalazione "cartacea", ovvero inserire nel sistema segnalazioni pervenute da altri canali (e-mail, busta chiusa, segnalazioni verbali, etc.);

- 11) Dialogare con un Soggetto Terzo (accusato, persona informata sui fatti, testimoni) tramite un'area messaggistica dedicata;
- 12) Creare report statistici;
- 13) Creare promemoria, anche in maniera automatica sul calendario.

4.3. Architettura

Il servizio viene erogato in S.a.a.S. (Software as a Service), garantendo la terzietà del sistema.

Sono garantiti continui aggiornamenti di sicurezza del software ed efficienza dell'Help Desk dedicato. È quindi un software accessibile tramite la rete Internet esclusivamente attraverso il protocollo HTTPS ed è ottimizzato per la visualizzazione su qualsiasi recente browser e qualsiasi dispositivo.

Attraverso il protocollo HTTPS i dispositivi client si collegano ai server dedicati in maniera sicura. I dati relativi alla segnalazione vengono gestiti separatamente dalle utenze; tale separazione, in linea con le disposizioni normative, assicura la totale riservatezza.

Il sistema è composto da un Front-end dedicato ai segnalanti, dal quale è possibile creare una segnalazione e intraprendere uno scambio di messaggi con il Responsabile, e da un Back-end dedicato al Responsabile della segnalazione (o ai Responsabili e ad eventuali Collaboratori incaricati).

Attraverso il sistema vengono gestiti i fascicoli delle segnalazioni ed è possibile interrogare il Segnalante attraverso un'area messaggi che consente l'integrazione e lo scambio di documenti riservati.

È inoltre presente un canale dedicato alle comunicazioni tra tutti i soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni (Responsabili, membri dell'Organismo di Vigilanza, Collaboratori, etc.).

4.4. Flusso

1) Il Segnalante, accedendo alla propria pagina personale, ha la possibilità di creare la segnalazione, inserendo i dati ed eventuali allegati e inviarla al Responsabile della gestione della segnalazione.

In un secondo momento, il Whistleblower ha la possibilità di seguire l'iter della propria segnalazione, di integrarla e di rispondere alle richieste del Responsabile attraverso la messaggistica integrata.

2) Il sistema provvede alla cifratura e alla memorizzazione della segnalazione separandola dall'identità del Segnalante e provvede, inoltre, ad inviare una e-mail di notifica della presenza di

una nuova segnalazione al Responsabile e un avviso di avvenuto invio (insieme al codice hash 1 della segnalazione) al Segnalante stesso. Tali notifiche, inviate tramite la posta elettronica, non contengono nessun elemento della segnalazione o del Segnalante: contengono, invece un codice hash che assicura l'originalità della segnalazione.

3) La segnalazione viene presa in carico dal Responsabile che nella sua area riservata trova le funzionalità che gli consentono la gestione del fascicolo della segnalazione.

Art. 5 - Contenuto della segnalazione

1. Il Segnalante registrato (e quindi identificabile) può inviare una segnalazione dalla sua area personale dopo essersi registrato e aver effettuato l'accesso al sistema tramite username e password.

Per inviare la segnalazione il segnalante deve compilare un form che prevede i seguenti campi obbligatori:

- 1) Rapporto del Segnalante con la Società: dipendente, fornitore o altro;
- 2) Oggetto della segnalazione;
- 3) Natura dell'illecito: a titolo di esempio: Corruzione, Furto, Frode, Reati da conflitto di interessi, Violazione di procedure, Utilizzo improprio di beni aziendali, Accesso improprio ai sistemi aziendali, Reati connessi a Sicurezza e Ambiente o Altro (da specificare nel campo descrizione);
- 4) Autori dell'illecito;
- 5) Unità organizzativa (servizio, direzione, etc.);
- 6) Luoghi in cui si sono consumati gli illeciti;
- 7) Data presunta d'inizio degli illeciti;
- 8) Descrizione dell'illecito.

A seguito della compilazione, il form può essere salvato in bozza e poi modificato successivamente, oppure può essere salvato ed inviato al Responsabile della gestione della segnalazione.

2. Nel caso in cui la segnalazione riveli, anche al termine dell'istruttoria, elementi potenzialmente calunniosi o diffamatori, il RPCT ne informa il Direttore Generale del CACIP che può, in tali casi, autorizzare l'associazione dell'identità del segnalante alla segnalazione ed assumere le conseguenti valutazioni e determinazioni.

5.1 Monitoraggio della segnalazione

Il Segnalante, dalla propria area riservata, può seguire lo stato di lavorazione di ogni segnalazione inviata, integrarla e rispondere ad eventuali richieste del Responsabile della gestione della segnalazione attraverso l'area messaggi integrata.

CAPO II – Gestione delle segnalazioni

Art. 6 – Avvio dell'istruttoria e termini procedurali

1. Il RPCT, ricevuta la segnalazione, pone in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta al fine di verificarne l'ammissibilità e dà avvio all'eventuale istruttoria tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della segnalazione.

2. Il RPCT valuta la sussistenza dei requisiti essenziali contenuti nel co. 1 dell'art. 54-bis per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste. Tali requisiti riguardano sia il segnalante (vedi art. 3) sia il contenuto della segnalazione (vedi art. 5).

Per la valutazione dei suddetti requisiti, il RPCT utilizza i seguenti criteri:

- a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;
- b) manifesta incompetenza dell'Ente sulle questioni segnalate;
- c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti.

3. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di sessanta giorni che decorrono dalla data di avvio della stessa. Il termine può essere sospeso nei casi previsti dall'art. 2 c. 7 della legge n. 241/1990. Laddove si renda necessario, l'organo di indirizzo può autorizzare il RPCT ad estendere i predetti termini fornendo adeguata motivazione.

4. Il processo di gestione delle segnalazioni attraverso la procedura informatizzata di cui all'art. 4 prevede l'assegnazione dei seguenti ruoli agli utenti del sistema:

- 1) **Segnalante**: soggetto che ha inviato la segnalazione di whistleblowing;
- 2) **RPCT**: Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nominato dall'Ente. È coinvolto nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione;
- 3) **Responsabile**: il sistema può essere configurato in modo tale che ci siano altri responsabili (ognuno con pari poteri) oltre al RPCT; il responsabile è coinvolto nell'analisi della segnalazione e

nella eventuale istruttoria; questo ruolo consente l'accesso a tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni. È coinvolto nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione;

4) **Collaboratore**: il RPCT e/o il Responsabile possono associare degli utenti collaboratori ad una o più segnalazioni; il collaboratore non riceve direttamente le segnalazioni e ha privilegi limitati rispetto al RPCT e il Responsabile;

5) **Custode delle identità**: è il soggetto individuato dall'amministrazione che, dietro esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante. L'identità del segnalante non è nota al custode. Tale ruolo può anche coincidere con quello di RPCT. Non è coinvolto nel trattamento dati personali presenti nella segnalazione.

5. Il RPCT, i Responsabili e i Collaboratori sono autorizzati dall'Ente al trattamento dei dati personali presenti nella segnalazione

Art. 7 – Fase istruttoria

1. Il RPCT compie le verifiche necessarie a valutare in modo imparziale la sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione. In particolare, può chiedere informazioni e documenti ad Uffici dell'Ente o avvalersi direttamente del loro supporto per lo svolgimento dell'istruttoria nonché chiedere informazioni e documenti a soggetti/enti esterni all'Ente.

2. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali di qualsiasi natura esse siano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti o provvedimenti adottati dall'Amministrazione oggetto di segnalazione.

Art. 8 – Supporto al RPCT

1. Nello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento il RPCT, sentito il Direttore Generale, può avvalersi del supporto di collaboratori, per eseguire l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni.

2. I collaboratori di cui al comma precedente sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza a cui è sottoposto il RPCT.

Art. 9 – Esiti della segnalazione

1. Il RPCT dispone l'archiviazione per inammissibilità della segnalazione qualora la stessa:

- non rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
- sia carente degli elementi essenziali di cui all'articolo 5; risulti generica o palesemente contraddittoria;
- riporti notizie palesemente prive di fondamento o informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico o acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

2. Negli altri casi, il RPCT trasmette le risultanze dell'istruttoria al Direttore Generale dell'Ente, secondo le rispettive competenze, per le conseguenti determinazioni, evidenziando che si tratta di segnalazione che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

3. Il RPCT dà altresì informazione, attraverso la procedura informatizzata di cui all'art. 4, della conclusione del procedimento al segnalante, solo nel caso in cui questi abbia provveduto a fornire i propri dati anagrafici.

Art. 10 – Esclusione del diritto di accesso e natura riservata delle attività istruttorie

1. Le attività svolte dal RPCT nella fase istruttoria rivestono natura riservata.
2. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
3. La segnalazione è altresì sottratta all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 c. 2 del d.lgs. n. 33/2013.

Capo III Tutela del segnalante, del segnalato e di altri soggetti

Art. 11. Tutela del segnalante

1. Perché al segnalante possa accordarsi la tutela prevista dall'art. 54-bis devono verificarsi i seguenti presupposti:
 - il segnalante deve rivestire la qualifica di "dipendente pubblico" o equiparato;
 - la segnalazione deve avere ad oggetto "condotte illecite";
 - il dipendente deve essere venuto a conoscenza di tali "condotte illecite" "in ragione del proprio rapporto di lavoro";

- la segnalazione deve essere effettuata “nell’interesse all’integrità del CACIP;
- la segnalazione deve essere inoltrata ad almeno uno delle quattro tipologie di destinatari indicati nell’art. 54-bis, co. 1 (RPCT, ANAC, Autorità giudiziaria ordinaria o contabile).

2. Ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 il CACIP riconosce al segnalante i seguenti tipi di tutela:

1) La tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e della segnalazione

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p.

Nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nella tutela dell’identità del segnalante il CACIP accorda la sua preferenza ad una gestione informatizzata delle segnalazioni, attraverso la piattaforma telematica cacip.segnalazioni.net, che consente di tutelare e mantenere riservata l’identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, anche con il ricorso a strumenti di crittografia.

La segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta:

- al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» (operata dal co. 4, art. 54-bis, d.lgs. 165/2001);
- all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013.

Il CACIP:

- garantisce la riservatezza, oltre che dell’identità del segnalante, anche di qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante;
- garantisce la riservatezza anche nel caso di segnalazione effettuata in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto con il responsabile della gestione della segnalazione;

- tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Per rivelare l'identità del segnalante devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e il previo consenso espresso del segnalante nei seguenti casi:

- nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare;
- nelle procedure di segnalazione interna ed esterna la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Ai sensi del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nell'ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall'Ente, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento(UE) n. 2016/67922, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest'ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 d.lgs. n. 196/2003.

2) La tutela da eventuali misure ritorsive o discriminatorie eventualmente adottate dall'ente a causa della segnalazione effettuata

Il whistleblower non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure discriminatorie deve essere comunicata ad ANAC per gli accertamenti di sua competenza e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile, come previsto dalla legge.

Gli atti ritorsivi o discriminatori adottati dall'Ente sono nulli.

Per misura ritorsiva o discriminatoria si intende anche qualsiasi atto o provvedimento di carattere organizzativo, diverso da quelli menzionati espressamente nella legge (sanzione, demansionamento, licenziamento, trasferimento) che producono effetti di discriminazione o ritorsivi nei confronti del segnalante nonché a comportamenti od omissioni che possono avere effetti discriminatori o ritorsivi. Le presunte misure discriminatorie o ritorsive devono essere comunicate ad ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se la misura ritorsiva sia conseguente alla segnalazione di illeciti ed applicare, in assenza di prova da parte dell'amministrazione che la misura presa è estranea alla segnalazione, una sanzione amministrativa pecuniaria.

Laddove il segnalante dimostri di avere effettuato una segnalazione di illeciti di cui all'art 54-bis e di aver subito, a causa della segnalazione, una misura ritorsiva o discriminatoria, l'onere della prova grava sulla persona che ha posto in essere tale misura che è tenuta a dimostrare che l'azione

intrapresa non è in alcun modo connessa alla segnalazione.

3) L'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.)

La tutela opera solo se si verificano i seguenti presupposti:

- il segnalante deve agire al fine di tutelare «l'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni» (art. 3, co. 1, l. 179);
- il segnalante non deve aver appreso la notizia «in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata» (art. 3, co. 2, l. 179);
- le notizie e i documenti, oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati «con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito» (art. 3, co. 3, l. 179) e, in particolare, la rivelazione non deve avvenire al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto per le segnalazioni.

In assenza di tali presupposti, l'aver fatto una rivelazione di fatti illeciti in violazione degli artt. 326, 622, 623 c.p.) e dell'art. 2105 c.c. è fonte di responsabilità civile e/o penale.

3. Le tutele di cui al punto 2. cessano per il segnalante in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa e nei casi dei cc.dd. "malicious reports", cioè i casi in cui il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rilevare una notizia non vera.

4. Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165 del 2001.

Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa notifica al segnalante.

Ove sia necessario, invece, coinvolgere negli accertamenti altri soggetti che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

4) Divieto di rinunce e transazioni di diritti e mezzi di tutela

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto legislativo n. 24/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette

(giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co.4, del codice civile:

- Non sono validi gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge;
- Non è consentito imporre al segnalante, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, tutela da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste). Tali tutele non possono essere oggetto di rinuncia volontaria.

Sono invece valide le rinunce e le transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali). Il segnalante e gli altri soggetti tutelati possono validamente rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, se ciò avviene nelle sedi protette indicate all'art. 2113 c.c.

5. I precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, oltre ai dipendenti del CACIP, a tutti i soggetti che segnalano condotte illecite e rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento (vedi art. 1).

Art. 12 Tutela del segnalato e di altri soggetti

Ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 il CACIP garantisce la tutela della riservatezza dell'identità:

- del soggetto segnalato;
- del facilitatore che assiste il segnalante;
- delle persone differenti dal segnalato ma menzionate nella segnalazione;

La riservatezza della persona coinvolta e della persona menzionata viene garantita anche:

- nel caso di segnalazione interna effettuata in forma orale su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole;
- quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato al trattamento delle segnalazioni, al quale va in ogni caso trasmessa senza ritardo.

Il CACIP garantisce la tutela dell'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La persona segnalata può essere sentita o viene sentita, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti. La persona segnalata non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione

della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Articolo 13 Il trattamento dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti il CACIP acquisisce e gestisce le segnalazioni in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

Il CACIP assicura la tutela dei dati personali non solo alla persona segnalante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona segnalata e la persona menzionata nella segnalazione in quanto “interessati” dal trattamento dei dati.

Ai sensi del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nell’ambito di una segnalazione whistleblowing, il soggetto segnalato, presunto autore dell’illecito, con riferimento ai propri dati personali trattati dall’Ente, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento(UE) n. 2016/67922, poiché dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell’identità del segnalante. In tal caso, dunque, al soggetto interessato (segnalato) è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento e, in assenza di risposta da parte di quest’ultimo, di proporre reclamo al Garante della Privacy (ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) n. 2016/679). Resta ferma la possibilità per il soggetto segnalato, presunto autore dell’illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall’art. 160 d.lgs. n. 196/2003.

CAPO III – Disposizioni finali

Art. 14 – Responsabilità disciplinari

1. Il RPCT risponde sul piano disciplinare in caso di mancato adempimento delle necessarie verifiche sulla segnalazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm., salvo che provi di avere adottato tutte le misure idonee e le relative modalità di gestione.

2. Rispondono altresì sul piano disciplinare gli eventuali ulteriori Responsabili, i componenti del supporto al RPCT (Collaboratori) e il Custode dell’identità, in caso di mancata tutela della riservatezza del segnalato o del segnalante, secondo le rispettive competenze.

Art.15 - Monitoraggio

1. I contenuti delle segnalazioni sono tenuti in considerazione anche ai fini della predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente.

Art 16 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente ed, in particolare, alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 165/2001, della Legge n. 190/2012, del Decreto Legislativo n. 33/2013, della Legge n. 179/2017, del Decreto Legislativo n. 24/2023 e delle Linee Guida ANAC (adottate dall'Autorità con Delibera n. 311 del 12/07/2023).